

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Servizio Normative e Politiche
di Vigilanza
Divisione Normativa Primaria
Via Milano, 53
00184 ROMA

**Osservazioni alla nuova normativa sulla Trasparenza delle Operazioni
e dei Servizi bancari e finanziari**

Ci riferiamo al documento di cui in oggetto da Voi sottoposto a pubblica consultazione per esporre, come di seguito, le nostre osservazioni, commenti e proposte che ci auguriamo possano risultare utili in sede di stesura definitiva a codesto Organo di Vigilanza.

Desideriamo premettere che la ns/ società, iscritta nell'elenco di cui all'art. 106 del TULB, eroga direttamente, sull'intero territorio nazionale, prestiti garantiti dalla cessione/delegazione di quote della retribuzione/pensione. Il presente intervento, al fine di mantenere un indispensabile livello di professionalità, viene pertanto limitato ai riflessi e alla applicazione della normativa in questione al tipo di prodotti finanziari da noi gestiti e conosciuti. Non riteniamo opportuno esprimere opinioni sulle altre operazioni e servizi che non vengono da noi offerti al pubblico nello svolgimento della ns/ attività finanziaria.

Con riferimento alla nuova normativa da Voi pubblicata osserviamo che:

1) Potrebbe essere opportuno in futuro realizzare una "Guida" (v. Sez. II, par. 2) per i prestiti contro cessione/delegazione di quote della retribuzione/pensione. Tali prodotti presentano infatti caratteristiche tecniche di certa complessità e si rivolgono a destinatari che, di norma, non possiedono una adeguata cultura giuridico/finanziaria. La Guida potrebbe essere realizzata in collaborazione con le associazioni di categoria degli operatori (ABI, UFI) e dei consumatori.

2) Una questione di rilievo è rappresentata, a ns/ avviso, dalla unificazione dei diversi indicatori di costo (TAEG, TEG, e ISC) attualmente in uso per i prestiti al consumo (v. Relazione sull'analisi d'impatto pag. 9). La presenza di differenti tassi, indicati di solito con sigle difficilmente comprensibili, e calcolati con modalità differenti (senza alcuna plausibile ragione e motivazione) provoca spesso nel consumatore confusione e disorientamento. Inoltre per il tasso relativo alla normativa antiusura (TEG) la legge non prevede l'obbligo di indicazione dello stesso sul contratto; privando, di fatto, il consumatore della possibilità di tutelare, anche in sede penale, i diritti attribuitigli da tale normativa.

Pur comprendendo che la soluzione di tale problema richiede la modifica di diverse disposizioni di legge riteniamo che la stessa vada in ogni caso perseguita da parte degli organi competenti.

Si potrebbe, al fine di attuare la auspicata semplificazione, stabilire che il tasso di riferimento ai fini della normativa di cui alla Legge n. 108/1996 sia sostituito dal TAEG.

L'ISC potrebbe essere anch'esso eliminato estendendo l'utilizzo del TAEG anche al di fuori del credito al consumo.

Le modalità di calcolo TAEG dovrebbero essere infine semplificate e standardizzate così da eliminare alla radice, contestazioni, incertezze e furbizie. Si potrebbe a tal fine fissare il principio che al calcolo del TAEG concorrano tutti i costi e le spese, nessuno escluso (ivi compresi costi assicurativi, imposte e tasse ecc.), che il cliente corrisponda, anche a favore di terzi, al soggetto che eroga il finanziamento (v. anche nuova normativa per il rilevamento del TEGM ai sensi della legge sull'usura).

3) Il documento con i principali diritti del cliente (v. Sez. II, par. 2) potrebbe essere incluso nel Foglio informativo, come sezione iniziale dello stesso (v. Relazione sull'Analisi d'Impatto pag. 18).

Questo eviterebbe di dover consegnare al cliente più documenti nello stesso tempo, luogo e per le medesime finalità.

4) Il contratto dovrebbe essere sempre consegnato al cliente gratuitamente (v. Sez. II, par. 6). Per i prestiti contro cessione o delegazione di quote della retribuzione/pensione si potrebbe promuovere, in collaborazione con le associazioni di categoria, la predisposizione (così come già avvenuto per altri prodotti bancari: conto corrente, deposito e risparmio, fidejussione, ecc.) di un contratto tipo standard così da migliorare le tutele per i consumatori.

5) Nel documento di sintesi (v. Sez. II, par. 7) considerato che lo stesso costituisce il frontespizio del contratto si potrebbe:

- stabilire che lo stesso coincida con la parte del contratto che contiene le condizioni economiche (v. Relazione illustrativa pag. 24);
- 0- eliminare dallo stesso le principali clausole contrattuali che sono già state indicate al cliente nel foglio informativo; così da eliminare inutili duplicazioni (v. Relazione sull'Analisi d'Impatto pag. 9).

06) Le comunicazioni periodiche non dovrebbero essere una ripetizione aggiornata del documento di sintesi (V. Sez. IV, par. 3). Esse dovrebbero infatti limitarsi ad indicare le condizioni economiche e le clausole contrattuali eventualmente variate nel periodo con una espressa indicazione negativa che confermi i dati contenuti nel contratto nel caso in cui non vi siano state variazioni.

Il ripetere integralmente il contenuto dell'intero documento di sintesi non consente infatti al cliente di valutare rapidamente le eventuali variazioni rispetto alla pattuizioni contenute nel contratto pur evidenziando le stesse con diversi elementi grafici, (v. Relazione sull'Analisi d'Impatto pag. 9).

Dovrebbe inoltre essere naturalmente aggiunto il rendiconto.

L'invio delle stesse con modalità elettronica è senz'altro positivo.

7) L'entrata in vigore della nuova normativa (v. Relazione illustrativa pag. 33) in caso di varo definitivo della stessa entro l'estate 2009 potrebbe essere ragionevolmente fissata all'1.1.2010.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o ragguaglio in argomento, porgiamo i più distinti saluti.

Il Presidente Aurelio de Gennaro

FIDE S.p.A.

Piazza del Popolo, 5 - 86035 Larino (CB)
tel. 0874/823372, fax 0874/824450